



Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese A.C. 2673

Dossier n° 150 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
24 novembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2673
Titolo:	Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	31
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

L'**articolo 1** reca disposizioni concernenti l'agevolazione del **regime di sospensione d'imposta**, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle **quote degli utili**, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli **investimenti previsti dal programma comune di rete**.

L'**articolo 2**, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica la destinazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni di **salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici** di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro devono riguardare imprese che abbiano più di **venti dipendenti**. Si aggiunge poi che il predetto fondo può essere finalizzato anche all'**acquisizione** delle predette imprese se effettuata da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici iscritte nel medesimo registro che operino in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

L'**articolo 3**, modificato durante l'esame parlamentare al Senato, ha ad oggetto le modalità ed i termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese.

L'**articolo 4** individua le Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI) attraverso paradigmi organizzativi innovativi e solidali. La vigilanza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che accerta e garantisce il rispetto di specifici requisiti mutualistici e procede al riconoscimento. L'articolo in commento, infine, contiene una delega volta a disciplinare il funzionamento e la vigilanza degli enti in questione.

L'**articolo 5**, introdotto al Senato, interviene in tema di qualificazione per la partecipazione alle procedure per le gare d'appalto dei consorzi non necessari (volontari), con estensione della possibilità di utilizzare requisiti propri anche per i consorzi stabili e l'introduzione di ulteriori obblighi e facoltà.

L'**articolo 6** introduce una **disciplina transitoria** – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori - che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti la **facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata** (da liquidarsi quindi con il sistema di calcolo misto o con quello contributivo se il lavoratore con anzianità ante 1996 ha esercitato la relativa opzione).

L'esercizio di tale facoltà – possibile fino alla prima data utile di decorrenza della pensione – si accompagna alla **concessione**, fino al 31 dicembre 2027 o alla data di effettivo pensionamento se

anteriore e entro determinati limiti di spesa, **di determinati benefici** quali l'integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo.

Il riconoscimento di tali benefici al lavoratore è **subordinato** alla contestuale **assunzione a tempo pieno e indeterminato**, anche agevolata, **di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario**.

L'**articolo 7** reca i **principi e criteri direttivi** della **delega** conferita al Governo per la **razionalizzazione**, il **riordino** e la **semplificazione** della **disciplina dei confidi** da attuarsi, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 8** reca disposizioni volte a modificare la disciplina della **cartolarizzazione dei crediti**.

In sintesi, si prevede:

- l'estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di **crediti futuri**, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di **beni mobili non registrati**;
- l'inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei **beni da cui derivano i crediti oggetto dell'operazione**, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione;
- la possibilità di dare alla **segregazione** una **veste societaria**, mediante trasferimento a una società veicolo d'appoggio.

L'**articolo 9** esonera dall'**obbligo di assicurazione obbligatoria** i **carrelli elevatori**, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli **altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico** nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali. Altresì, **in seguito alle modifiche introdotte al Senato**, sono egualmente esonerate le **macchine agricole** prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione, usate in **spazi non accessibili al pubblico**.

Il **comma 1** dell'**articolo 10** reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al [d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#). La novella di cui alla **lettera a)** integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell'impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; si prevedono l'elaborazione, da parte dell'INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell'INAIL alle stesse imprese nell'attuazione di tali modelli. La novella di cui al **numero 1)** della successiva **lettera b)** include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. La novella di cui al successivo **comma 2** concerne gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. La novella di cui al **numero 2)** della **lettera b)** del **comma 1** – nel testo riformulato **dal Senato**^[1] – prevede che l'addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

[1] Riguardo alla formulazione originaria del medesimo **numero 2)**, cfr. *infra*.

Il **comma 3** dell'**articolo 10** – **comma** inserito **nel corso dell'esame al Senato** – prevede che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all'iscrizione all'INPS – nonché alle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell'attività –, anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese^[1]. Si demanda all'INPS la definizione delle misure di attuazione del presente comma.

[1] Riguardo al sistema di comunicazione unica, cfr. il richiamato articolo 9 del [D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40](#), e successive modificazioni.

L'**articolo 11** concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istituto del lavoro agile^[1], con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Il **comma 1, lettera a)**, specifica che l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza^[2], con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all'utilizzo dei videoterminali. La successiva **lettera b)** introduce una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.

[1] Riguardo alla disciplina generale dell'istituto del lavoro agile, cfr. il capo II della [L. 22 maggio 2017, n. 81](#), e successive modificazioni.

[2] Riguardo alla definizione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera i), del [d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#).

L'**articolo 12** – introdotto in prima lettura al **Senato** – inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza. Si dispone altresì che la verifica di tali attrezzature avvenga con cadenza triennale.

L'**articolo 13, modificato** durante l'esame parlamentare al **Senato**, definisce gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA e determina la percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del *catering*).

L'**articolo 14** introduce modifiche alla legge n. 448/1998, recante "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*", riducendo i tempi relativi alla facoltà dei consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi alle attività cessate.

L'**articolo 15** – aggiunto nel corso dell'esame al Senato – conferisce al Governo una **delega legislativa** per razionalizzare, riordinare e aggiornare la **disciplina dell'artigianato**, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento.

Il **comma 1** detta i principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega.

I **commi 2 e 3** definiscono la procedura di emanazione dei decreti legislativi.

Il **comma 4** prevede che la riforma avvenga tramite modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogazione delle norme incompatibili e coordinamento formale e sostanziale con la normativa statale.

Il **comma 5** conferisce una delega aggiuntiva per l'adozione di decreti legislativi **correttivi e integrativi**, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui a primo comma.

Infine il **comma 6** contiene la **clausola di invarianza finanziaria**, escludendo l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 16** introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all'artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.

L'**articolo 17, introdotto al Senato**, demanda ad un decreto ministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente **le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento**.

L'**articolo 18**, parzialmente riscritto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il capo IV del disegno di legge in esame abbia l'obiettivo di **contrastare le recensioni online illecite** relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia, nel rispetto delle norme costituzionali ed europee in materia di concorrenza, nonché del regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.

L'**articolo 19**, integralmente riscritto al Senato, dispone che una **recensione online è lecita** solo se scritta entro quindici giorni dall'uso effettivo del prodotto o servizio, da chi lo ha realmente utilizzato, e se descrive in modo pertinente l'esperienza vissuta. Decorsi due anni dalla pubblicazione, cessa di essere lecita. Non è lecita se deriva da incentivi offerti dal fornitore o da terzi. La norma consente inoltre al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal *Digital Services Act*.

L'**articolo 20**, oggetto in interventi emendativi al Senato, **vieta la compravendita di recensioni**, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione.

In caso di violazioni del divieto, l'**AGCM** è incaricata di esercitare i suoi **poteri investigativi e sanzionatori**, fermi restando i profili di responsabilità penale.

L'**articolo 21**, integralmente riformulato al Senato, al **comma 1** detta la procedura di adozione di specifiche **linee guida** volte a orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a garantire la liceità delle recensioni pubblicate *online*.

Il **comma 2** incarica l'AGCM di svolgere un'attività di **monitoraggio annuale** sull'applicazione della **disciplina** in materia di **recensioni online**, con particolare attenzione al fenomeno delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.

Il **comma 3** prevede infine la **possibilità**, per le **associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione** e delle **strutture turistiche** stabilite in Italia, di ottenere il riconoscimento della **qualifica** di "**segnalatore attendibile**". Tale qualifica, prevista dal regolamento europeo sui servizi digitali, consente di segnalare contenuti illeciti alle piattaforme digitali con priorità di trattamento. Il riconoscimento è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalle disposizioni attuative che saranno adottate dall'AGCM.

L'**articolo 22** detta le disposizioni transitorie relative agli articoli del Capo in esame.

L'**articolo 23**, composto da due commi, reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del Capo IV.

L'**articolo 24** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il **riordino e il riassetto** delle disposizioni vigenti in materia di **start-up innovative**, di **spin-off**, di **PMI innovative** e di **incubatori e acceleratori di start-up**, secondo principi e criteri direttivi ivi dettagliati e mediante la redazione di un **testo unico (comma 1)**.

L'articolo disciplina la **procedura** di adozione del decreto legislativo delegato (**comma 2**), prevedendo la possibilità di **uno o più** decreti legislativi **correttivi (comma 3)**.

L'articolo reca, infine, la clausola di **invarianza finanziaria (comma 4)**.

L'**articolo 25** modifica la disciplina del **Garante per le micro, piccole e medie imprese** dettata dal cd. Statuto delle imprese, aggiornando l'elenco delle comunicazioni della Commissione europea di cui il Garante deve monitorare l'attuazione, aggiungendo nuovo approccio alla consultazione di esperti e portatori di interesse (denominato "**Reality Checks**") e prescrivendo che a questo si ricorra con regolarità nell'ambito del tavolo consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'**articolo 26** – aggiunto al Senato – istituisce un regime volontario di **certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda**, applicabile alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera.

L'**articolo 27** – aggiunto al Senato e composto da un unico comma – introduce una serie di **definizioni** volte a delimitare l'ambito di applicazione del nuovo capo VI. In particolare, specifica cosa si intende per "filiere della moda", "società capofila", "impresa di filiera" e "subfornitore di filiera".

L'**articolo 28** – aggiunto al Senato – disciplina l'istituto della **certificazione unica di conformità** delle filiere della moda. In particolare, il **comma 1** stabilisce i requisiti per l'ottenimento della certificazione da parte della filiera. Il **comma 2** fissa la **durata dell'efficacia temporale** della certificazione (un anno) e individua i **soggetti legittimati al suo rilascio** (revisori persone fisiche o dalle società di revisione abilitati alla revisione legale). Il **comma 3** disciplina il **procedimento per il rilascio** della certificazione e i **poteri istruttori** dei soggetti certificatori. Il **comma 4** prevede l'istituzione di un registro presso il MIMIT in cui siano annotate le certificazioni rilasciate. Il **comma 5** demanda a un **decreto interministeriale** la definizione delle **norme di dettaglio** necessarie per l'operatività dell'istituto. Infine, il **comma 6** prevede la possibilità di ricorrere all'**autonomia negoziale collettiva** per la ripartizione degli oneri economici.

L'**articolo 29** – aggiunto al Senato – introduce un sistema di **oneri** a carico delle società capofila e delle imprese della filiera della moda. Il **comma 1** stabilisce gli **obblighi** delle **società capofila**, tra cui l'aggiornamento di un'anagrafica dei fornitori, l'adozione di linee guida nazionali, l'inserimento di specifiche clausole contrattuali per garantire la legalità lungo tutta la filiera, l'acquisizione di documentazione obbligatoria dai fornitori e il suo aggiornamento periodico.

Il **comma 2** impone alle società capofila l'adozione di un **modello organizzativo** ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità degli enti, finalizzato a prevenire determinati reati.

Il **comma 3** prevede **obblighi minimi contrattuali** per le **imprese di filiera** nei confronti dei subfornitori, imponendo determinati contenuti dei contratti, clausole di risoluzione per inadempimento, misure correttive e l'applicazione dei CCNL e contratti territoriali di settore, a garanzia della legalità e dei diritti dei lavoratori.

L'**articolo 30**, aggiunto al Senato, consente alle imprese della filiera moda e alla società capofila, in possesso della certificazione unica di conformità, di utilizzare la dizione "**Filiera della moda certificata**" a fini promozionali, qualificando come pratica commerciale scorretta l'utilizzo abusivo o ingannevole della dizione stessa. La società capofila può inoltre beneficiare degli effetti escludenti della disciplina sulla responsabilità degli enti, ove adottati un modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità.

L'**articolo 31**, introdotto presso il Senato, al **comma 1** estende ai **comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti** l'ambito di applicazione del **regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno**.

Il **comma 2** interviene sui compiti della segreteria tecnica, presso il Ministero delle imprese e del *made Italy*, che svolge compiti di supporto del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, anche in relazione alle finalità dell'apposito fondo dedicato a tale ambito di attività. La disposizione in esame

include tra i compiti della suddetta segreteria tecnica il riferimento alla **valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che lavorano da remoto.**

Il **comma 3** integra la composizione del Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri con **un rappresentante del Ministero del turismo.**

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 24, comma 1, di disposizioni recanti deleghe legislative.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, e l'articolo 24, comma 2, ultimo periodo, prevedono che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una tipologia di norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 10, al comma 1, lettera b), numero 1), include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, relativi a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa, tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di formazione e, ove previsto, di addestramento specifico dei lavoratori; in proposito, si rammenta che le fattispecie attualmente vigenti in occasione delle quali tali obblighi di formazione e di addestramento specifico trovano applicazione sono la costituzione del rapporto di lavoro, il trasferimento o il cambiamento di mansioni e, infine, l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o miscele pericolose; in proposito, *si valuti l'opportunità di chiarire se la fattispecie introdotta trovi applicazione anche per i trattamenti di integrazione salariale corrisposta dai fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015.*

Il medesimo articolo 10, al comma 2, concernente gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, novella l'articolo 4, comma 40, della l. n. 92/2012, disposizione che appare tuttavia essere stata abrogata in base al meccanismo abrogatorio di cui all'articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 150/2015; tale meccanismo prevedeva infatti l'abrogazione della disposizione a far data dall'adozione di un decreto ministeriale attuativo; la disciplina in materia – che prevede riduzioni o decadenza dal trattamento – è ora posta, peraltro con esclusivo riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, compresi quelli erogati dai summenzionati fondi di solidarietà, dall'articolo 25-ter del citato d.lgs. n. 148/2015 e dal relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022; alla luce di tali considerazioni, *si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame alla luce della probabile intervenuta abrogazione della disposizione novellata.*

L'articolo 11, al comma 1, lettera a), novella il d.lgs. n. 81/2008 prevedendo alcune disposizioni in materia di salute e sicurezza per le prestazioni lavorative in modalità agile; poiché tuttavia la disciplina generale in tema di lavoro agile è recata dalla l. n. 81/2017, al fine di assicurare un coordinamento più efficace evitando la frammentazione e la sovrapposizione di fonti normative che regolano profili diversi della medesima materia, *si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in forma di novella alla richiamata l. n. 81/2017, anziché al d.lgs. n. 81/2008.*

L'articolo 15, al comma 5, prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 11 febbraio 2025 sul disegno di legge C. 2149); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 24, comma 2, prevede, al secondo periodo, che "sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione"; il periodo successivo dispone che "lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato"; sul punto, si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; in proposito, si rappresenta che l'articolo 4, comma 4, terzo periodo, e l'articolo 7, comma 2, terzo periodo, dopo aver previsto che sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, dispongono, diversamente dall'articolo in esame, che i medesimi schemi sono "quindi" trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, così chiarendo che il testo trasmesso dal Governo alle Camere abbia effettivamente completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo e risulti corredato dal parere del Consiglio di Stato. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 4, comma 3, lettera e), in tema di previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio delle centrali consortili, sembra piuttosto costituire un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, lettera a), e le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell'articolo 24, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quelle che sembrano essere prefigurate dalle lettere menzionate, concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021); con specifico riguardo alla menzionata lettera d), che fa riferimento anche alla "riduzione di oneri e di adempimenti non necessari", si rappresenta che con la sentenza n. 293 del 2010, la Corte ha ricordato che nelle deleghe che abbiano ad oggetto "la revisione, il riordino e il riassetto di norme preesistenti", "l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è [...] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (si vedano anche le sentenze n. 170 del 2007 e n. 239 del 2003)". *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 15 conferisce al Governo una delega legislativa per razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell'artigianato; sul punto, l'articolo in esame, al comma, lettera d), stabilisce due criteri a tutela del settore: 1) la restrizione dell'uso dei riferimenti all'artigianato, nelle attività promozionali, pubblicitarie e di vendita, alle sole imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese; 2) l'obbligo di rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso e sul mantenimento dei relativi requisiti di iscrizione, onde garantire l'effettività della qualificazione; in proposito, si fa presente che il primo principio e criterio direttivo risulta in parte identico e corrispondente al contenuto del successivo articolo 16, anch'esso relativo al riferimento all'artigianato nella pubblicità; attesa l'evidenziata parziale identità di previsioni recate dal medesimo testo, *si valuti l'opportunità di realizzare un migliore coordinamento dell'articolo 15, comma 1, lett. d), con il successivo articolo 16.*